PROGRAMMA ANNUALE 2015

DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

Riferimenti normativi:

- 1. articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che prevede la competenza dell'organo consiliare in materia di "programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie";
- 2. l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall'articolo 17, comma 26, lett. a), del decreto legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, che dispone, tra l'altro, "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente:
 - l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purchè senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. ...";
- 3. l'articolo 3 comma 55 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), come modificato dalla legge n. 133/2008 "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
- 4. l'articolo 3 comma 56 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), come modificato
- 5. dalla legge n. 133/2008 "Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo";
- 6. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare:
 - Articolo 87 comma 3 "Conformemente a quanto prescritto dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inoltre la Provincia potrà conferire incarichi individuali di



collaborazione, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, solamente:

- > per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;
- > ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;
- > qualora l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, in coerenza con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
- qualora l'Amministrazione abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- > per acquisire prestazioni di natura temporanea e altamente qualificata;
- > qualora siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico.
- Articolo 87 comma 7 "Il limite massimo complessivo della spesa annua, per l'affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Amministrazione, è fissato nel bilancio preventivo dell'Ente".
- Articolo 87 comma 10 "Per "attività istituzionali previste nel programma approvato dal Consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000", debbono intendersi tutte quelle attività di natura pubblica (consistenti nell'esercizio di una funzione o nell'espletamento di un servizio pubblico) o privata, riconducibili alle funzioni e compiti attribuiti alla Provincia dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo n. 267/2000 o da altre disposizioni di legge statale o regionale, il cui esercizio sia comunque riconducibile a facoltà discrezionali dell'amministrazione.";
- Articolo 90 comma 1 "Ai sensi del precedente articolo 87, comma 10, il Consiglio provinciale procederà preliminarmente all'approvazione di apposita programmazione annuale, nel caso si renda necessario stipulare contratti di collaborazione autonoma, con riferimento ad attività istituzionali il cui esercizio sia riconducibile a facoltà discrezionali dell'Amministrazione."
- articolo 90 comma 4 "Per far fronte ad esigenze sopravvenute ed urgenti, potrà procedersi
 all'affidamento esterno di incarichi individuali di collaborazione, anche se relativi ad attività
 istituzionali non preliminarmente programmate dal Consiglio provinciale, purché tale urgenza
 venga debitamente motivata e comprovata nell'atto di affidamento in modo chiaro e trasparente e
 purché la stessa non derivi da fatti o carenze di programmazione imputabili alla struttura
 procedente"
- l'art. 87 comma 7 che il limite massimo della spesa annua per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni all'Amministrazione venga fissato nel bilancio preventivo dell'Amministrazione medesima.
- 7. l'articolo 6 comma 7 del decreto legge n. 78/2010, convertito con la legge n. 122/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), che stabilisce che per l'anno 2013 la spesa annua ricompresa nel programma annuale di affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma non può essere superiore al venti per cento (20%) di quella sostenuta nell'anno 2009;
- 8. il comma 420 della legge n. 190 del 23-12-2014 (Leggedi stabilità 2015) prevede che "A decorrere dal 1º gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto: ...(omissis) ...b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza; ... (omissis) ...g) di attribuire incarichi di studio e consulenza."

PROGRAMMA ANNUALE 2015 DI AFFIDAMENTO DEGLI ÍNCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

SETTORE	SERVIZIO	ATTIVITÀ con riferimento alla quale si rende necessario conferire l'incarico	IMPORTO DA ISCRIVERE A BILANCIO			Finalità e progetti Per il cui perseguimento si	Motivazione
			2015	2016	2017	intende programmare l'attivitá:	Che giustifica l'affidamento a soggetto esterno
å ·	ENERGIA COORDIN. AMBIENTALE	realizzazione impianti mini hydro, biomassa PV	43:000,00	27.000,00	26.000,00	PROGETTO ELENA	Mancanza di professionalità adeguata all'interno dell'Ente – previsto da contratto sottoscritto con BEI
		riqualificazione energetica di edifici	163:500,00	101.900,000	101.500,00	PROGETTO ELENA	Mancanza di professionalità adeguata all'interno dell'Ente – previsto da contratto sottoscritto con BEI
		riqualificazione illuminazione pubblica	136.000,00	84.000,00	84,500,00	PROGETTO ELEŅA	Mancanza di professionalità adeguata all'interno dell'Ente – previsto da contratto sottoscritto con BEI
		supporto legale finanziario al progetto ELENA	155.580,00	96.000,00	·	PROGETTO ELENA	Mancanza di professionalità adeguata all'interno dell'Ente – previsto da contratto sottoscritto con BEI
		miglioramento conoscenza energie eoliche	3.800,00	4.000,00	.00	PROGETTO WISE POWER	Mancanza di professionalità adeguata all'interno dell'Ente
Servizi finanziari Patrimonio e Servizi Informativi	.Patrimonio .Proweditorato .Economato	Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali D.L. 112 del 25/6/2008 Nuove norme riguardanti la certificazione energetica degli edifici, disciplinata dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici cortenuta del edifici cortenuta modificate dal D.M. 22/11/2012.	5.880,00		•	Redazione certificazione energetica per tutti gli immobili inseriti nel Piano delle alienazioni 2013-2015 approvato con Delibera di Consiglio n. 18 del 4/6/2013.	Non esisterall'interno dell'Ente la professionalità richiesta, ed in particolare l'iscrizione all'elenco dei Professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica della Regione Liguria. 10

